

PARERE 1 DICEMBRE 2020
512/2020/I/EEL

PARERE ALLA REGIONE PIEMONTE IN MERITO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1136^a riunione del 1 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- la legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26 (di seguito: legge regionale 26/2020);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 68/2020/I/eel (di seguito: deliberazione 68/2020/I/eel);
- la lettera della Regione Piemonte del 21 febbraio 2020, prot. Autorità 6344 del 21 febbraio 2020 (di seguito: lettera del 21 febbraio 2020);
- la lettera della Regione Piemonte del 19 novembre 2020, prot. Autorità 37995 del 19 novembre 2020 (di seguito: lettera del 19 novembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva,

interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);

- in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”*;
- l'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”*;
- l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l'altro, che:
 - fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione;
 - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha:
 - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell’Autorità (che hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l’esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all’utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell’Autorità;
 - previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l’Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l’Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
 - reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell’azione dell’Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove infatti le Regioni si attendano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall’Autorità;
- le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea si propongono l’obiettivo di riportare:
 - a) valutazioni preliminari prodromiche all’espressione del parere di cui all’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) alcune considerazioni in merito all’attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all’ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richieste dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti, anche di rilievo, sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni, pur non rilevando ai fini della formulazione dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, rappresentano indicazioni che l’Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
- in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l’Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:

- la componente variabile del canone dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico;
- l'entità della percentuale di cui al precedente alinea dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; e che tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni;
- la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di impianti idroelettrici già in esercizio, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;
- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
- nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
- l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) dovrebbe essere applicato alla sola componente fissa del canone. Inoltre, le variazioni dell'indice ISTAT dovrebbero essere determinate rispetto all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5%;
- in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:

- le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
- la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zionali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
- al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;
- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera del 21 febbraio 2020, la Regione Piemonte, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all'Autorità gli articoli pertinenti inseriti nel disegno di legge recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022*", il disegno di legge recante "*Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico*" e una breve relazione di accompagnamento;
- con la deliberazione 68/2020/I/eel, l'Autorità ha:
 - formulato parere favorevole, per quanto di competenza dell'Autorità stessa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge recante "*Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico*" trasmesso dalla Regione Piemonte con la lettera del 21 febbraio 2020 limitatamente alla previsione secondo cui l'aggiornamento proporzionale alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione sia applicato alla sola componente fissa del canone, in quanto aderente a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida;
 - ritenuto necessario prendere preventiva visione dello schema di deliberazione della Giunta regionale con cui verranno più puntualmente definite le modalità di determinazione della componente variabile del canone dovuto dai

concessionari per l'utilizzo delle derivazioni a fine idroelettrico al fine di poter rendere il parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, in assenza di una disposizione nella legge regionale che vincoli la Giunta regionale a conformarsi alle linee guida dell'Autorità. Tale previsione si è resa necessaria in quanto la documentazione trasmessa all'Autorità dalla Regione Piemonte con la lettera del 21 febbraio 2020 non ha reso disponibili tutti gli elementi necessari per esprimere il richiamato parere; il citato disegno di legge, infatti, ha demandato alla Giunta regionale la determinazione delle modalità di "quantificazione dei ricavi normalizzati", limitandosi a riprendere il dettato del richiamato articolo 12, comma 1-quinquies, senza ulteriori specificazioni e senza vincolare la Giunta a conformarsi ai criteri contenuti nelle linee guida dell'Autorità;

- la legge regionale 26/2020 non ha riportato specificazioni ulteriori a quelle contenute nel disegno di legge recante "*Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico*" a cui ha fatto seguito, senza vincolare la Giunta a conformarsi ai criteri contenuti nelle linee guida dell'Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera del 19 novembre 2020, la Regione Piemonte, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all'Autorità lo schema di regolamento regionale attuativo "*Regolamento regionale recante: disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica*";
- il richiamato schema di regolamento regionale prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che:
 - i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico debbano corrispondere alla Regione un canone annuale, in due rate semestrali, costituito da una componente fissa (pari a 40,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione) e da una componente variabile, pari al 3 per cento dei ricavi normalizzati quantificati per ciascun impianto, al netto dell'energia elettrica fornita a titolo gratuito, sommando su base annua il prodotto tra la quantità dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario registrato sul Mercato del Giorno Prima. La prima rata, con scadenza il 31 gennaio dell'anno di riferimento, è relativa alla componente fissa del canone, mentre la seconda rata, con scadenza il 31 luglio dell'anno di riferimento, è relativa alla componente variabile del canone calcolata utilizzando i dati a consuntivo dell'anno precedente. Il nuovo canone trova applicazione dal 2021, come indicato nell'articolo 21 della legge regionale 26/2020;
 - i dati dell'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico siano forniti da Terna mediante trasmissione informatica;

- la componente variabile del canone possa essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione;
- la (sola) componente fissa del canone sia aggiornata proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. All'aggiornamento si procede, maggiorando l'importo unitario della componente fissa del canone di una percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT, quando la variazione annua cumulata di quest'ultimo, rispetto all'annualità 2021, è superiore o uguale al 5 per cento. Con le stesse modalità si procede agli aggiornamenti successivi, considerando come anno di riferimento per la variazione annua cumulata dell'indice ISTAT quello relativo all'ultimo aggiornamento;
- in relazione agli aspetti richiamati nel precedente punto:
 - a) come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall'Autorità è limitato alle modalità di determinazione della componente variabile del canone e, pertanto, non riguarderà l'entità della componente fissa (pari a 40,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione, maggiore del valore minimo di 30,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione previsto dall'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99);
 - b) come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall'Autorità non riguarda l'entità della percentuale funzionale al calcolo della componente variabile, in quanto essa dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori, ma solo le disposizioni in merito alla determinazione della componente variabile del canone. Queste ultime sono parzialmente aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida. Infatti:
 - i. non è esplicitato come possa essere evitata la doppia contabilizzazione dell'energia elettrica fornita a titolo gratuito (che dipende dalla scelta di monetizzare o meno tale quantità di energia elettrica). Nel caso di monetizzazione dell'energia elettrica oggetto di cessione gratuita, infatti, la componente variabile del canone dovrebbe essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile del canone, come indicato nelle linee guida dell'Autorità;
 - ii. non è esplicitato il caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari (qualora presenti) in cui, come indicato nelle linee guida dell'Autorità, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata in relazione all'energia elettrica prodotta netta anziché all'energia elettrica immessa in rete (che, in tal caso, risulterebbe inferiore rispetto alla produzione richiamata dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99). In tali casi è altresì necessario, ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone,

richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal TIME; la Regione Piemonte, qualora vi fosse la necessità, può richiedere al GSE di quantificare l'energia elettrica prodotta netta previa determinazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale (anche tramite apposito fattore percentuale) da applicare a decurtazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda;

- c) la previsione secondo cui i dati dell'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico siano forniti da Terna è aderente a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida;
- d) le disposizioni in merito all'aggiornamento dei valori unitari del canone ai sensi dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica sono aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida.

RITENUTO CHE:

- lo schema di regolamento regionale attuativo, trasmesso dalla Regione Piemonte all'Autorità con lettera del 19 novembre 2020, necessita delle seguenti integrazioni o precisazioni:
 1. la definizione delle modalità con cui evitare la doppia contabilizzazione dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito derivante dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Tali modalità dipendono dalla scelta di convertire o meno la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
 2. l'esplicitazione del caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, qualora presenti, per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata in relazione all'energia elettrica prodotta netta anziché alla produzione immessa in rete. In questi casi, ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone, si rende necessario richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal TIME; la Regione può richiedere al GSE di determinazione l'energia elettrica prodotta netta a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda;
- sia possibile formulare parere favorevole senza ulteriori indicazioni, per quanto di competenza dell'Autorità, in relazione agli altri elementi dello schema di regolamento regionale attuativo trasmesso con lettera del 19 novembre 2020, in quanto aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida

DELIBERA

1. di formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in merito allo schema di regolamento regionale attuativo “*Regolamento regionale recante: disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica*”, trasmesso con lettera del 19 novembre 2020, salva l’esigenza di apportare al testo acquisito le integrazioni e le precisazioni riportate in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione Piemonte, del proprio regolamento regionale attuativo richiamato al punto 1.

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini